



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 183 del 04/07/2012 – 12/07/2012 Udienza pubblica del 17/04/2012
Massima n. 1:	Titolo Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile. Testo In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, non va rilevata l’inammissibilità del ricorso per la tardività del deposito in giudizio della ratifica da parte del Consiglio provinciale dell’iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza, rispetto al termine per la costituzione in giudizio. Infatti si tratta di errore scusabile determinato dalla prassi della Corte circa la non improrogabilità del termine di deposito della ratifica consiliare.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 28, co. 3 Decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 28, co. 4 Decreto legge 24/01/2012, n. 1 Legge 24/03/2012 n. 27, art. 17, co. 4



	Parametri costituzionali legge costituzionale 11/03/1953, n. 87 art. 31, co. 4 legge costituzionale 11/03/1953, n. 87 art. 32 legge costituzionale 11/03/1953, n. 87 art. 35
Massima n. 2:	Titolo Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ius superveniens non satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Cessazione della materia del contendere - Esclusione. Testo Non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, nonostante lo ius superveniens costituito dall'art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che aggiunge un ultimo periodo al comma 4 dell'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto non ha tacitato le pretese avanzate dalla Provincia autonoma di Trento.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 28 co. decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 28 co. legge 15/07/2011 n. 111 decreto legge 24/01/2012 n. 1 legge 24/03/2012 n. 27 art. 17 co. 4
Massima n. 3:	Titolo Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione. Testo Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, va dichiarata, l'inammissibilità della censura basata sulla violazione del principio di leale collaborazione, poiché carente di motivazione.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 28 co. 3 decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 28 co. 4 legge 15/07/2011 n. 111
Massima n. 4:	Titolo Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete - Chiusura degli impianti distributivi dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia in materia di commercio - Asserita violazione dell'ordine delle competenze nel sistema amministrativo locale fissato dalla Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto secondario - Insussistenza - Prevalenza della tutela di interessi legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale di esclusiva spettanza dello Stato, nonché erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. Testo Va rilevata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione., agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati", all'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 recante "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento", in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti. Infatti le disposizioni impugnate impongono al sistema regionale e delle autonomie locali il Piano nazionale, approvato con d.m. 31 ottobre 2001, presentando circoscritte ipotesi di incompatibilità cui i Comuni devono dare attuazione entro 120 giorni e affidano ai Comuni stessi il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 28 co. 3 decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 28 co. 4 legge 15/07/2011 n. 111



	Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 Altri parametri e norme interposte: decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978 n. 1017 decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526 art. 15 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2
--	--

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

